

ATTO N. 2007/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore Consigliere Daniele Carissimi

Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

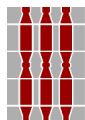
SUL

Proposta di legge

“Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea – Disciplina dell’attività internazionale della Regione)”

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 16 settembre 2024

Trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea legislativa il 17 settembre 2024



**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

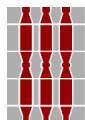
Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 8 luglio 2024:

- ha esaminato in sede redigente, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Interno l'**ATTO N. 2007** (Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Carissimi, Fora, Bianconi, De Luca, Pace e Paparelli concernente Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea – Disciplina dell'attività internazionale della Regione));
- ha deliberato all'unanimità i n. 10 articoli di cui consta la proposta di legge;
- ha chiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000.

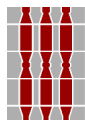
Si comunica altresì che la I Commissione consiliare nella seduta tenutasi il 16 settembre 2024 ha preso atto della nota sottoscritta dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com (nota prot. n. 20240006523) in risposta alla richiesta della I Commissione formulata nella seduta tenutasi l'8 luglio 2024, nella quale la relazione tecnica viene verificata e si appone il visto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13 del 2000 s.m.i. ai fini dell'iscrizione in aula dell'Atto n. 2007/Bis;

- ha deciso di autorizzare, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno, lo svolgimento orale della relazione e di incaricare di riferire in aula il Consigliere Daniele Carissimi.

Alla luce di quanto sopra esposto e



visto quanto stabilito dal primo periodo del comma 6 dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000, si chiede che l'atto venga iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Carissimi, Fora, Bianconi, De Luca, Pace e Paparelli, concernente: “Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea – Disciplina dell’attività internazionale della Regione)”, depositata all’Assemblea legislativa in data 23 gennaio 2024 e assegnata in data 24 gennaio 2024, in sede redigente, alla I Commissione consiliare permanente (ATTO N. 2007);

ATTESO che ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Interno l’esame si è svolto in sede redigente;

VISTI gli emendamenti presentati in I Commissione consiliare permanente;

VISTI gli articoli e gli emendamenti deliberati dalla I Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi l’8 luglio 2024;

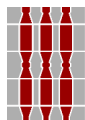
VISTO altresì che la I Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi l’8 luglio 2024 ha richiesto alla struttura competente dell’Assemblea legislativa di verificare la Relazione tecnica secondo quanto disposto dall’articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000;

VISTA la nota protocollo n. 20240006523 del 16 settembre 2024 a firma del Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., in risposta alla richiesta della I Commissione Consiliare permanente, nella parte conclusiva della quale si legge:

“Tutto ciò considerato, verificata la relazione tecnica, si appone il VISTO, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i..”

TENUTO conto che sulla base della nota prot. n. 20240006523 del 16 settembre 2024 non si è reso necessario l’aggiornamento della relazione tecnica all’atto n. 2007;

VISTA la proposta di legge (ATTO N. 2007) come emendata dalla Commissione, composta da n. 10 articoli, deliberati dalla I Commissione Consiliare permanente, nonché la Relazione tecnica a corredo dell’ATTO base;



UDITA la relazione della I Commissione Consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno dal Consigliere Daniele Carissimi;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

VISTA la legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea – Disciplina dell'attività internazionale della Regione);

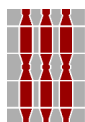
VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

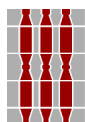
con votazione sull'intera legge, che ha
registrato n. ... voti favorevoli, n. ... voti
contrari e n. ... voti di astensione, espressi
nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti
e votanti

DELIBERA

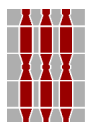
- di approvare la legge regionale concernente: “Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea – Disciplina dell'attività internazionale della Regione), composta di n. 10 articoli nel testo che segue:



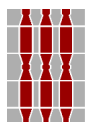
<i>legislativa dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'avvio dell'esame del programma di cui al comma 1.”.</i>	idem
Art. 3 (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 11/2014)	Art. 3 (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 11/2014)
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 11/2014, dopo le parole: “ <i>dell'articolo 24 della l. n. 234/2012</i> ” sono aggiunte le seguenti: “ <i>e tenuto conto dell'atto di indirizzo approvato ai sensi dell'articolo 4 bis</i> ”.	1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 11/2014, dopo le parole: “ <i>dell'articolo 24 della l. n. 234/2012</i> ” sono aggiunte le seguenti: “ <i>e tenuto conto dell'atto di indirizzo approvato ai sensi dell'articolo 4-bis</i> ”.
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 11/2014 è sostituito dal seguente: “ <i>3. L'Assemblea legislativa ricevuti gli atti di cui al comma 1, trasmette le osservazioni della Regione, utili alla formazione della posizione italiana, discusse e approvate, anche con la partecipazione della Giunta regionale, dalla Commissione consiliare competente in materia di affari europei, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa in attuazione dell'articolo 25, comma 1 dello Statuto regionale. Il Presidente dell'Assemblea legislativa contestualmente all'assegnazione alla Commissione consiliare competente, trasmette i progetti e gli atti di cui al presente comma al Presidente della Giunta regionale, comunicando l'avvio dell'esame.</i> ”.	2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 11/2014 è sostituito dal seguente: “ <i>3. L'Assemblea legislativa ricevuti gli atti di cui al comma 1, trasmette le osservazioni della Regione, utili alla formazione della posizione italiana, discusse e approvate, anche con la partecipazione della Giunta regionale, dalla Commissione consiliare competente in materia di affari europei, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa in attuazione dell'articolo 25, comma 1, dello Statuto regionale. Il Presidente dell'Assemblea legislativa contestualmente all'assegnazione alla Commissione consiliare competente, trasmette i progetti e gli atti di cui al presente comma al Presidente della Giunta regionale, comunicando l'avvio dell'esame.</i> ”.
3. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 11/2014 è sostituito dal seguente: “ <i>4. Al fine di consentire l'adozione di una posizione unitaria della Regione, la Giunta regionale può formulare le osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della l. 234/2012, previa richiesta di parere</i>	3. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 11/2014 è sostituito dal seguente: “ <i>4. Al fine di consentire l'adozione di una posizione unitaria della Regione, la Giunta regionale può formulare le osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l. n. 234/2012, previa richiesta di parere</i>



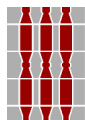
<i>alla Commissione consiliare competente in materia di affari europei secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. In caso di osservazioni della Giunta regionale per le quali non sia stato richiesto il parere alla Commissione competente, le osservazioni stesse sono comunque preventivamente trasmesse alla medesima Commissione.”.</i>	<i>alla Commissione consiliare competente in materia di affari europei secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. In caso di osservazioni della Giunta regionale per le quali non sia stato richiesto il parere alla Commissione competente, le osservazioni stesse sono comunque preventivamente trasmesse alla medesima Commissione.”.</i>
4. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 11/2014 è abrogato.	4. idem
Art. 4 (Modificazione all'articolo 6 della l.r. 11/2014)	Art. 4 (Modificazione all'articolo 6 della l.r. 11/2014)
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 11/2014 è aggiunto il seguente periodo: <i>“Le osservazioni sono discusse e approvate dalla Commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 5, comma 3.”.</i>	1. idem
Art. 5 (Modificazione dell'articolo 7 della l.r. 11/2014)	Art. 5 (Modificazione dell'articolo 7 della l.r. 11/2014)
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 11/2014, le parole: <i>“Fatto salvo quanto previsto agli articoli 5 e 6, l'Assemblea legislativa”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“L'Assemblea legislativa”</i> ed è aggiunto infine il seguente periodo: <i>“La partecipazione al dialogo politico avviene con le medesime modalità di cui all'articolo 5.”.</i>	1. idem
Art. 6 (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 11/2014)	Art. 6 (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 11/2014)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 11/2014, dopo le parole: <i>“di cui all'articolo 10”</i> sono aggiunte le seguenti: <i>“, se presentato dalla Giunta regionale”.</i>	1. idem



2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 11/2014 è abrogata.	2. idem
3. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 11/2014, le parole: <i>“apposita risoluzione, anche riservandosi di esprimere le proprie osservazioni su singoli atti contenuti nel programma legislativo della Commissione europea.”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“, su impulso della Commissione consiliare competente in materia di affari europei, indirizzi alla Giunta regionale.”</i>	3. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 11/2014, le parole: <i>“apposita risoluzione, anche riservandosi di esprimere le proprie osservazioni su singoli atti contenuti nel programma legislativo della Commissione europea.”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“, su impulso della Commissione consiliare competente in materia di affari europei, indirizzi alla Giunta regionale.”</i> .
Art. 7 (Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 11/2014)	Art. 7 (Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 11/2014)
1. L'alea del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 11/2014 è sostituita dalla seguente: <i>“1. La Giunta regionale trasmette ogni anno all'Assemblea legislativa ai fini dell'esame ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un rapporto in ordine alle attività svolte nell'ambito della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:”</i> .	1. idem
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 11/2014, le parole: <i>“di cui all'articolo 11, comma 1, non soggette ad approvazione da parte della Commissione europea”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“regionale sulle politiche europee”</i> .	2. idem
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 11/2014 è sostituita dalla seguente: <i>“b) gli orientamenti e le priorità politiche che la Giunta regionale sta perseguendo o intende perseguire nell'anno in corso con riferimento alle strategie e alle politiche dell'Unione europea di interesse regionale anche rispetto</i>	3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 11/2014 è sostituita dalla seguente: <i>“b) gli orientamenti e le priorità politiche che la Giunta regionale sta perseguendo o intende perseguire nell'anno in corso con riferimento alle strategie e alle politiche dell'Unione europea di interesse regionale anche rispetto</i>



<i>a quanto contenuto nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 4 bis;".</i>	<i>a quanto contenuto nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 4-bis;".</i>
Art. 8 (Modificazioni all'articolo 10 della l.r. 11/2014)	Art. 8 (Modificazioni all'articolo 10 della l.r. 11/2014)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 11/2014, le parole: <i>"della risoluzione approvata"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"degli indirizzi approvati"</i> .	1. idem
2. L'alinea del comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 11/2014 è sostituita dalla seguente: <i>"4. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa il disegno di legge regionale europea in occasione della sessione regionale europea nel termine per l'esame ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Il disegno di legge regionale europea è accompagnato da una relazione che elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:"</i> .	2. idem
Art. 9 (Modificazione all'articolo 11 della l.r. 11/2014)	Art. 9 (Modificazione all'articolo 11 della l.r. 11/2014)
1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 11/2014, le parole: "e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi" sono soppresse e il periodo: "Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche soggette ad approvazione da parte della Commissione europea." è soppresso.	1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 11/2014, le parole: "e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi. Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche soggette ad approvazione da parte della Commissione europea" sono soppresse e dopo le parole: "della l.r. n. 13/2000." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La Giunta regionale informa l'Assemblea legislativa delle modifiche sostanziali apportate agli atti di programmazione di cui al presente comma dopo la loro approvazione"



	<i>da parte della Commissione europea.”.</i>
	Art. 10 (Clausola di invarianza finanziaria)
	1. Dall’attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.